



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA N° 5/2021

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI A MEZZO AUTOCISTERNA NEL PORTO DI BALESTRATE

Il Capo del Circondario Marittimo di Terrasini e Comandante del porto di Balestrate, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto:

VISTO il Decreto Ministeriale del 31.07.1934 recante “*Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi*”;

VISTA la L. 27.12.1973, n. 850 e ss.mm. e ii. recante “Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

VISTA la L. 31.12.1982, n. 979 e ss.mm. e ii. recante “Disposizioni per la difesa del mare”;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm. e ii. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 06.11.2007, n. 202 recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”;

VISTA la L. 28.01.1994, n. 84 e ss.mm. e ii. recante “Riordino della legislazione in ambito portuale”;

VISTO il D.lgs. 27.07.1999, n. 271 e ss.mm. e ii. recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTO il D.lgs. 27.07.1999, n. 272 e ss.mm. e ii. “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;

VISTO il D.lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm. e ii. recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTA la Circolare Titolo Porti, Serie VIII, n. 16 (prot. n. DEM3/1823) in data 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alla disciplina del servizio di bunkeraggio nei porti;

CONSIDERATO che la predetta Circolare, in materia di sicurezza connessa alle diverse metodologie di rifornimento, chiarisce che “[...] *(a parità di altre condizioni), il bunkeraggio da impianto fisso su banchina o quello tramite bettolina, risultano più sicuri di quello tramite autobotte, che espone l'ambito portuale non solo alla “circolazione” di prodotto pericoloso ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di*

incidenti. Tale ultima modalità potrà pertanto essere autorizzata (previo parere della commissione locale ex art. 48 reg. nav. mar. integrata da un rappresentante dell'autorità portuale, ove istituita), solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall'autorità marittima sulla base dei requisiti generali di cui alle linee guida allegate, nonché delle specifiche caratteristiche e necessità del singolo porto, consentano di eliminare dall'operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l'operazione potrà legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento adeguatamente motivato."

- VISTO** il parere espresso dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell'A.S.P. Palermo con nota prot. n. 1956 datata 30.09.2019;
- VISTO** il parere espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo con nota prot. n. 2893 in data 27.01.2021;
- VISTO** il verbale di riunione datato 10.03.2021 con il quale la commissione locale ex art. 48 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione ha espresso parere favorevole all'espletamento dell'attività di rifornimento a mezzo autobotte, nelle more che venga realizzato l'impianto di distribuzione fisso, alle condizioni e con le prescrizioni contenute all'art. 8 delle Linee Guida allegate alla Circolare Titolo Porti, Serie VIII, n. 16 (prot. n. DEM3/1823) del 19.07.2002;
- VISTA** l'Ordinanza n. 23/2016 datata 29.09.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini che disciplina, nel porto di Balestrate, navigazione, ormeggi e sosta unità navali, circolazione veicolare e pedonale, operazioni portuali;
- CONSIDERATE** le osservazioni mosse dalla ditta concessionaria del porto di Balestrate e l'interesse manifestato da un fornitore di servizio di bunkeraggio a mezzo autocisterna, affinché venga istituita e disciplinata tale tipologia di rifornimento all'interno del porto di Balestrate per consentire lo sviluppo delle attività portuali, nelle more che venga realizzato l'impianto di distribuzione di carburante fisso;
- CONSIDERATO** che, allo stato attuale, nel Circondario Marittimo di Terrasini insiste un unico distributore fisso di carburante, all'interno del porto di Terrasini;
- CONSIDERATA** l'attuale disponibilità della banchina "Molo di Ponente" e che presso il porto di Balestrate non è presente un presidio fisso dell'Autorità Marittima;
- RITENUTO** opportuno contemperare le sopra richiamate osservazioni, legate allo sviluppo delle attività portuali, con le esigenze di sicurezza;
- RITENUTO** necessario istituire e disciplinare l'attività di rifornimento di combustibili liquidi e di oli lubrificanti a mezzo autocisterna nel porto di Balestrate al fine di garantire il regolare, ordinato e sicuro svolgimento delle attività portuali, nelle more che venga realizzato l'impianto di distribuzione di carburante fisso;
- VISTI** gli art. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata è approvato e reso esecutivo, in via sperimentale, fino al **31.12.2021** l'annesso **"Regolamento per le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti a mezzo autocisterna nel porto di Balestrate"**.

Articolo 2

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza e dell'annesso Regolamento saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, ferme restando a carico dei contravventori anche le eventuali discendenti responsabilità civili in caso di danni a persone e/o cose.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale di questo Comando attraverso il portale www.guardiacostiera.gov.it/terrasini.

Terrasini, 24.03.2021

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82



**REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DI
COMBUSTIBILI LIQUIDI ED OLI LUBRIFICANTI A MEZZO
AUTOCISTERNA NEL PORTO DI BALESTRATE**

Articolo 1

(Campo di applicazione)

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed oli lubrificanti destinati alle unità navali ormeggiate nel porto di Balestrate, effettuate a mezzo autocisterna da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione ed iscritti nei pertinenti registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Palermo.
2. I prodotti ammessi alle suddette operazioni sono limitati a quelli di categoria "C" come definiti al successivo articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Per il rifornimento di oli lubrificanti in fusti, si rimanda alla specifica normativa.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. Autorità marittima: Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini;
 - b. Autocisterna: veicolo stradale, costituito da una motrice e da una cisterna, anche su rimorchio, specificamente realizzato per il trasporto di prodotti petroliferi infiammabili e rispondente ai requisiti previsti dal Codice della Strada, dalla normativa ADR e da ogni altra normativa tecnica applicabile;
 - c. Prodotti di categoria "C": gasolio, liquidi combustibili ed altri oli minerali combustibili, classificati come "Categoria C – Liquidi combustibili" al Titolo II del D.M. 31 luglio 1934 in materia di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
 - d. Bunkeraggio: il complesso delle operazioni necessarie per il rifornimento di prodotti di categoria "C" ad una unità navale ormeggiata in porto;
 - e. Guardia ai fuochi: personale addetto al servizio integrativo antincendio autorizzato ad esercitare detto servizio nel porto di Balestrate ai sensi dell'art. 20 della Legge 27.12.1973, n. 850;
 - f. Orario diurno: l'arco temporale compreso tra l'alba ed il tramonto locali;
 - g. Orario notturno: l'arco temporale compreso tra il tramonto e l'alba locali;
 - h. Vigilanza antincendio: il servizio di sorveglianza eseguito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o dalla Guardia a fuochi.

Articolo 3

(Richiesta autorizzazione)

1. Il comandante o l'armatore di un'unità ormeggiata in porto a Balestrate che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autocisterna, deve presentare formale istanza in bollo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni, in orario di ufficio, utilizzando il modello in **Allegato 1**. All'istanza deve essere allegata la dichiarazione del comandante dell'unità secondo il modello in **Allegato 2** e la dichiarazione della ditta fornitrice del prodotto secondo il modello in **Allegato 3**.
2. Sono esentate dalla presentazione dell'istanza di cui al comma precedente i Comandi delle unità navali dello Stato, civili e militari, che intendono effettuare le citate operazioni. Tuttavia, devono informare preventivamente l'Autorità Marittima ed assicurare adeguate misure di prevenzione e vigilanza antincendio ed antinquinamento.

Articolo 4

(Prescrizioni generali per lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio)

1. Le operazioni di rifornimento a mezzo autocisterna sono consentite esclusivamente presso la banchina del "Molo di Ponente" e devono avvenire, di massima, solo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30. In casi eccezionali, valutati dall'Autorità Marittima, il bunkeraggio può essere autorizzato anche in giornate e orari diversi, ma comunque solo in orario diurno.
2. Il bunkeraggio deve essere eseguito soltanto in condizioni meteomarine favorevoli e, qualora già in corso, immediatamente sospeso in caso di peggioramento delle stesse e/o di attività elettrica atmosferica, informando l'Autorità Marittima.
3. Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il diretto controllo del comandante dell'unità navale, o di un ufficiale all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate dal presente Regolamento. Il conducente dell'autocisterna deve rimanere sempre sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
4. Le operazioni di rifornimento a mezzo autocisterna possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso maggiore o uguale a 60 °C.
5. I veicoli cisterna, costituiti dalla sola motrice, che devono eseguire il rifornimento alle unità navali ormeggiate presso la suddetta banchina devono avere una capacità massima di 30 tonnellate e devono recarsi sottobordo all'unità da rifornire una alla volta e solamente quando la stessa sia pronta a ricevere il rifornimento. Le autocisterne in attesa devono sostare al di fuori della banchina del "Molo di Ponente" e devono immediatamente lasciare l'ambito portuale al termine delle operazioni.
6. Deve essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra effettuato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale e mezzi determinati dal competente Comando Provinciale, ovvero dalla Guardia ai fuochi, con un numero massimo di 3 unità e minimo di 2. Per operazioni di particolare complessità potranno essere adottati criteri diversi di composizione della squadra, sentita la commissione locale ex art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.
7. Laddove la vigilanza antincendio sia prestata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in aggiunta all'istanza di cui al precedente articolo, deve essere altresì avanzata formale istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni, specificando la durata del servizio, che sarà

comunque reso solo dopo il pagamento del corrispettivo richiesto.

8. Qualora la vigilanza sia espletata dalla Guardia ai fuochi, questa deve essere dotata di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia, nonché dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione della schiuma.
9. Le autocisterne devono essere conformi ai requisiti costruttivi previsti dal competente Ministero, nonché alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose (*ADR*) ed essere munite di tutte le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legge e dalle disposizioni tecniche di riferimento. I veicoli cisterna devono essere equipaggiati singolarmente con pompe di trasferimento del carico di tipo approvato ed antideflagranti. Inoltre, devono essere muniti di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, nonché dotati di almeno n. 2 estintori di tipo omologato e di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche.
10. Le manichette impiegate per le operazioni di bunkeraggio devono essere conformi agli standard costruttivi imposti dalle vigenti norme tecniche di riferimento e sottoposte ai previsti controlli periodici allo scopo di accertarne la loro integrità. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato, sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio. Gli innesti devono essere a perfetta tenuta stagna.
11. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio deve mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
12. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il bunkeraggio devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del rifornimento, due estintori a schiuma della capacità non inferiore a litri 10 ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della stessa.
13. Nelle vicinanze dell'area interessata dalle operazioni, per un raggio di almeno 100 metri, sono vietate altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza.
14. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille.
15. Tra l'autocisterna, l'unità navale e il sistema di manichette deve sempre essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
16. Tra l'equipaggio della nave, il personale della ditta rifornitrice e quello del servizio di vigilanza antincendio deve essere assicurato un adeguato sistema di comunicazione e, se del caso, devono essere preventivamente concordati i segnali da adottare nei casi d'emergenza.

Articolo 5

*(Prescrizioni a carico del comando di
bordo dell'unità navale)*

1. Il comandante dell'unità deve preventivamente comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini il movimento verso l'ormeggio ove avverrà il bunkeraggio, il numero dell'autorizzazione rilasciata, nonché l'inizio e la fine delle operazioni di rifornimento.
2. Prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento il comando di bordo deve verificare:
 - a) che la nave sia ormeggiata in sicurezza;

- b) che gli apprestamenti antincendio fissi e mobili siano efficienti e pronti all'uso, in modo da poter intervenire con immediatezza nella zona di connessione tra i collettori di bordo e le manichette di erogazione del bunker;
 - c) che siano disponibili e pronte all'uso le dotazioni antinquinamento di bordo previste dalle norme applicabili alla propria nave;
 - d) che sia stata inalberata la bandiera "Bravo", in conformità alle previsioni del Codice Internazionale dei Segnali;
 - e) che sia stato predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento per tutta la durata delle operazioni a cura del personale di bordo e che gli ombrinali adiacenti il punto di imbarco siano stati convenientemente chiusi;
 - f) che siano spenti e mantenuti spenti per tutta la durata delle operazioni i motori di propulsione e qualsiasi altro motore o macchinario che possa generare calore diffuso o scintille privo di apprestamenti parascintille, nonché ogni altra apparecchiatura incompatibile, sotto il profilo della sicurezza, con le operazioni di rifornimento della nave;
 - g) che a bordo della nave non siano in corso operazioni commerciali o altre attività che possano generare fiamme, scintille o calore o che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza delle operazioni;
 - h) che tutte le porte, i portelli e le prese d'aria dei locali alloggio siano chiuse ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal comando di bordo;
 - i) che sia presente un equipaggio sufficiente a gestire le operazioni a bordo nonché ad eseguire le manovre e le operazioni necessarie per fronteggiare eventuali emergenze;
 - j) che il divieto assoluto di fumare e di usare fiamme libere per tutta la durata delle operazioni sia stato ricevuto, compreso e sia osservato da tutto il personale presente a bordo;
 - k) che il quantitativo di bunker da imbarcare sia stato verificato con il personale dell'autocisterna e che le casse bunker abbiano capacità sufficiente per riceverlo;
 - l) che il rateo e la pressione di rifornimento siano stati concordati con il responsabile delle operazioni dell'autocisterna.
3. A bordo dell'unità navale le operazioni di rifornimento devono essere eseguite sotto il controllo diretto del comandante o di un ufficiale designato. Tale personale deve assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano rispettate per tutta la durata del bunkeraggio e deve interrompere le operazioni, in coordinamento con il personale dell'autocisterna, in tutti i casi in cui vengano meno i margini minimi di sicurezza (ad esempio in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine, di sopravvenuta attività elettrica atmosferica, di spandimento di liquidi a bordo o sulla banchina).
4. Al termine delle operazioni, prima di riavviare i motori, il vano motore e gli spazi ove sono presenti i serbatoi del carburante devono essere opportunamente ventilati. Inoltre, lo specchio acqueo circostante deve essere ispezionato a cura del personale di bordo per constatare l'eventuale presenza di idrocarburi.

Articolo 6

(Prescrizioni a carico del responsabile dell'autocisterna)

1. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il responsabile dell'autocisterna deve verificare:

- a) che la motrice sia accuratamente fermata, sul luogo dello scarico, con cunei posti sotto le ruote della stessa e posizionata in modo tale da essere "pronta per l'uscita";
 - b) che gli estintori, a disposizione e obbligatori sull'autobotte, siano sistemati a terra, in posizione accessibile e pronti all'uso, senza che intralcino le operazioni;
 - c) che il personale che assicura il servizio di vigilanza antincendio sia presente e pronto ad intervenire in caso di emergenza;
 - d) che siano presenti e pronte all'uso le previste dotazioni antinquinamento;
 - e) che nelle vicinanze dell'area interessata dal rifornimento, per un raggio di almeno 100 metri, non siano in corso altre operazioni che possano generare scintille o calore o attività che possano in qualunque modo compromettere le condizioni di sicurezza;
 - f) che il rateo e la pressione di rifornimento siano stati concordati con il comando di bordo della nave da rifornire;
 - g) che tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette, pompe, valvole, branchetti di connessione, etc.) siano in perfette condizioni di esercizio;
 - h) che sia assicurata l'equipotenzialità elettrica tra l'unità da rifornire, il veicolo cisterna ed il sistema di manichette;
 - i) che in corrispondenza delle connessioni tra le manichette ed i collettori dell'autocisterna siano state posizionate idonee ghiotte di contenimento, in modo da prevenire eventuali perdite e conseguenti spandimenti di prodotto sulla banchina ed in mare.
2. Gli autisti delle autocisterne devono indossare i dispositivi di protezione individuale rientranti nella categoria 2^a, ad alta visibilità. Inoltre, devono essere formati e muniti di patente secondo la normativa ADR, nonché risultare idonei alla mansione specifica ex art. 41 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81.
 3. Per tutta la durata del rifornimento intorno all'unità navale e all'autocisterna, per un raggio di metri 20 non devono essere presenti altri automezzi, natanti o persone estranee. Prima dell'inizio del bunkeraggio, il responsabile delle operazioni dell'autocisterna deve opportunamente delimitare la zona interessata con transenne, affiggendo almeno due cartelli monitori indicanti il pericolo di incendio / esplosione ed il divieto di fumare e di fare uso di fiamme libere, nonché il divieto di accesso nella predetta area a tutti i soggetti non coinvolti nelle operazioni.
 4. Durante il rifornimento il personale addetto all'autocisterna deve assicurarsi che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutta la sua durata e deve procedere ad interrompere le operazioni, in coordinamento con il comando di bordo, in tutti i casi in cui vengano meno i margini minimi di sicurezza (ad esempio in caso di peggioramento delle condizioni meteomarine, di sopravvenuta attività elettrica atmosferica, di spandimento di liquidi a bordo o sulla banchina). Il personale addetto all'autocisterna deve essere pronto ad eseguire tutte le manovre d'emergenza che dovessero rendersi necessarie, incluso il distacco rapido in caso di necessità.
 5. Ultimato il rifornimento, prima della disconnessione, la manichetta deve essere adeguatamente drenata.
 6. Al termine delle operazioni di rifornimento, il personale dell'autocisterna deve assicurare il ripristino dei luoghi e la pulizia dei tratti di banchina interessati dalle operazioni.

Articolo 7

(Prescrizioni a carico del responsabile del servizio integrativo antincendio)

1. Prima di iniziare le operazioni di rifornimento il capo squadra della Guardia ai fuochi che presta la vigilanza antincendio (nei casi in cui tale servizio non sia assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) deve assicurarsi che i propri mezzi e le proprie dotazioni individuali e collettive siano efficienti, idonee al servizio, pronte all'uso e rispondano, per quantità e tipologia, alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il predetto Capo squadra, prima di confermare la propria prontezza all'inizio del rifornimento, deve altresì verificare:
 - a) che l'area delle operazioni sia stata delimitata come indicato all'articolo precedente;
 - b) che non siano in corso attività che possano compromettere la sicurezza delle operazioni sotto il profilo della prevenzione incendi.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

Le disposizioni del presente Regolamento e le prescrizioni in esso contenute non esimono i comandi di bordo delle unità navali da rifornire, il personale della ditta che fornisce il bunkeraggio a mezzo autocisterna, nonché il personale addetto al servizio antincendio, dal rispetto di ogni altra disposizione di legge o prescrizione eventualmente prevista da norme tecniche, né dall'obbligo di adottare tutte le precauzioni suggerite dalla buona pratica al fine di prevenire incidenti ed inquinamenti.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Cosimo TAGLIENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82
--